

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Le armi da fuoco e la sicurezza interna dell'UE: proteggere i cittadini e smantellare il traffico illecito»

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD <http://www.edps.europa.eu>)

(2014/C 87/05)

1. Introduzione

1.1. Consultazione del GEPD

1. Il 21 ottobre 2013 la Commissione ha adottato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo «Le armi da fuoco e la sicurezza interna dell'UE: proteggere i cittadini e smantellare il traffico illecito» (in prosieguo «la comunicazione») ⁽¹⁾. Il GEPD si compiace di essere stato consultato in merito a tale comunicazione prima della sua adozione e di aver avuto l'opportunità di formulare osservazioni informali alla Commissione.

1.2. Obiettivi e ambito di applicazione della comunicazione

2. La comunicazione stabilisce la strategia dell'UE volta a combattere il traffico illecito di armi da fuoco. A tal fine, propone una politica integrata incentrata su quattro priorità:

- salvaguardare il mercato legale delle armi da fuoco civili;
- ridurre lo sviamento delle armi da fuoco in mani criminali;
- aumentare la pressione sui mercati criminali;
- migliorare l'intelligence.

3. Per conseguire queste priorità sono previsti diversi compiti, alcuni dei quali possono comportare il trattamento di dati personali e, pertanto, incidere sul diritto delle persone alla protezione dei dati:

- l'istituzione di una norma europea in materia di marcatura: sulla marcatura delle armi da fuoco potrebbero comparire dati personali;
- una semplificazione delle norme di concessione delle licenze per le armi da fuoco e la possibilità di subordinare l'acquisto e la detenzione legale delle armi all'obbligo di esami medici e alla verifica del casellario giudiziale. Gli esami medici comportano il trattamento di dati sanitari personali. Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 95/46/CE, i dati sanitari costituiscono dati sensibili che richiedono una protezione speciale ⁽²⁾ e sono pertanto soggetti a requisiti ancora più rigorosi in materia di protezione dei dati. I controlli di carattere penale implicano il trattamento di dati relativi ad infrazioni, condanne penali o misure di sicurezza e l'accesso ai casellari giudiziali, che può essere effettuato solo sotto il controllo dell'autorità pubblica (come stabilisce l'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE),
- nonché l'obbligo di registrazione e di esame per gli intermediari: la creazione di una nuova banca dati che contempli il trattamento dei dati personali degli intermediari deve rispettare i principi fondamentali in materia di protezione dei dati, nonché giustificare la necessità della sua istituzione, la proporzionalità del trattamento e l'intrusione nella vita privata;

⁽¹⁾ COM(2013) 716 definitivo.

⁽²⁾ Cfr. le cause della Corte di giustizia C-62/90 dell'8 aprile 1992, *Commissione/Germania*, punto 23, e C-404/92 del 5 ottobre 1994, *X/Commissione*, punto 17; CEDU, 17 luglio 2008, *I c. Finlandia* (ric. 20511/03), punto 38, e CEDU, 25 novembre 2008, *Armonas c. Lituania* (ric. 36919/02), punto 40.

- lo studio di soluzioni tecnologiche, come sensori biometrici con cui si iscrivono i dati personali nella stessa arma per impedirne l'utilizzo da parte di persone diverse dal proprietario. Il trattamento dei dati biometrici è soggetto a garanzie rigorose in materia di protezione dei dati e a requisiti di sicurezza che verranno spiegati nel presente parere;
 - la promozione di una cooperazione transfrontaliera per fermare la detenzione e la circolazione illegale delle armi da fuoco mediante, *inter alia*, la raccolta coordinata e lo scambio d'informazioni sui reati da arma da fuoco, con la collaborazione della polizia, delle guardie di frontiera e delle autorità doganali. L'accesso alle banche dati della polizia e delle dogane è rigorosamente regolamentato, come sarà ricordato in seguito;
 - la tracciabilità delle armi da fuoco utilizzate da criminali per identificare questi ultimi e chi le ha acquisite. Questa misura, qualora comporti il trattamento di dati personali, dovrà prevedere garanzie specifiche in materia di protezione dei dati;
 - la raccolta di dati più precisi e più completi sui reati da arma da fuoco utilizzando congiuntamente strumenti informatici esistenti come il Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione, il sistema informativo doganale, gli strumenti di Europol per lo scambio delle informazioni e iArms, lo strumento di Interpol. Come indicato in precedenza, l'accesso alle banche dati esistenti della polizia e delle dogane è soggetto a norme rigorose in materia di protezione dei dati.
4. La protezione dei dati risulta pertanto essere uno dei temi centrali derivanti da questa comunicazione.

1.3. Obiettivo e ambito di applicazione del parere

5. Considerando l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative nel 2015, il GEPD sottolineerà e illustrerà nel presente parere le implicazioni, per quanto concerne la protezione dei dati, delle misure previste nella comunicazione. Il GEPD desidera pertanto garantire che gli aspetti relativi alla protezione dei dati vengano debitamente presi in considerazione nelle future proposte legislative in questo ambito e, a tale scopo, ricorderà il quadro giuridico applicabile sulla protezione dei dati, fornirà indicazioni sui tempi in cui sarà più opportuno tenerne conto e specificherà le conseguenze dell'osservanza di ciascuna misura.

4. Conclusioni

52. Il GEPD si compiace che la comunicazione affermi che le misure in programma saranno attuate nella piena osservanza del diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, ma sottolinea che si dovrebbe riflettere sul trattamento dei dati personali in una fase iniziale del processo legislativo e, preferibilmente, anche nel momento in cui la Commissione adotta delle comunicazioni. Ciò contribuirebbe ad assicurare che le questioni relative alla protezione dei dati vengano individuate con sufficiente anticipo affinché, a loro volta, le misure da adottare siano conformi ai requisiti in materia di protezione dei dati.

53. Il GEPD raccomanda di discutere, nel corso della consultazione della Commissione con le parti interessate, gli aspetti relativi alla protezione dei dati e pertinenti alle misure proposte sulle armi da fuoco. Consiglia inoltre di consultare il Gruppo di esperti europei in materia di armi da fuoco sulle questioni relative alla protezione dei dati.

54. Per quanto riguarda le future proposte legislative che la Commissione presenterà a seguito della comunicazione, il GEPD raccomanda di inserire un riferimento esplicito alla normativa UE applicabile in materia di protezione dei dati qualora tali proposte comportino il trattamento di dati personali. Il riferimento dovrebbe essere inserito in una disposizione sostanziale e dedicata nell'ambito di queste proposte. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD deve essere consultato sulle proposte che comportano il trattamento di dati personali.

55. Nel presente parere, il GEPD ha sottolineato i requisiti relativi alla protezione dei dati che si applicano alla lotta contro il traffico illecito di armi da fuoco. Raccomanda che tutta la legislazione futura in quest'ambito tenga conto dei requisiti in materia di protezione dei dati, quali la necessità, la proporzionalità, la limitazione delle finalità, il principio di minimizzazione dei dati, le categorie particolari di dati, il periodo di conservazione dei dati, i diritti degli interessati e la sicurezza del trattamento. Consiglia altresì di svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, che servirà a specificare le garanzie in materia di protezione dei dati da inserire in ciascuna proposta, se del caso.

56. In particolare, il GEPD raccomanda che:

- a) una futura proposta legislativa riguardante l'istituzione di una norma europea in materia di marcatura dovrebbe specificare se verranno trattati dati personali e, in caso affermativo, quali dati e in relazione a chi;
- b) per quanto riguarda la concessione delle licenze per le armi da fuoco, venga valutata la necessità di trattare dati sanitari ed etnici e di svolgere controlli di natura penale e vengano rispettate le condizioni in

cui tali categorie particolari di dati possono essere trattate, come stabiliscono l'articolo 6 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio e l'articolo 8 della direttiva 95/46/CE. La futura normativa dovrà comprendere garanzie specifiche quali: l'indicazione delle finalità del trattamento, l'elencazione precisa dei tipi di dati che possono essere trattati, la limitazione dell'accesso ai dati sensibili esclusivamente alle persone interessate che abbiano necessità di sapere e siano soggette all'obbligo del segreto professionale (per esempio un operatore sanitario o autorità pubbliche autorizzate), la garanzia che i motivi sanitari/etnici/penali per negare una licenza siano chiaramente enunciati e l'indicazione delle modalità per l'esercizio dei diritti degli interessati;

- c) la necessità e la proporzionalità dell'obbligo di registrazione e di esame per gli intermediari di armi da fuoco siano sufficientemente dimostrate prima di adottare tale misura;
- d) per quanto riguarda l'eventuale utilizzo di sensori biometrici nelle armi intelligenti, vengano dimostrati nella relativa proposta i rischi connessi alla sicurezza che giustificano l'utilizzo dei dati biometrici. La proposta dovrebbe indicare i tipi di dati biometrici da trattare e le misure di sicurezza che disciplinano l'accesso ai dati, la prevenzione delle manipolazioni dei dati e le condizioni per aggiornare i dati biometrici in caso di trasferimento della proprietà;
- e) l'aggiornamento degli orientamenti ai funzionari delle autorità di contrasto includa riferimenti alle norme sancite dalla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in particolare per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di dati. Il GEPD consiglia altresì di valutare la necessità di trattare dati sull'origine etnica del possessore dell'arma da fuoco;
- f) per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera, lo scambio transfrontaliero d'informazioni tra autorità pubbliche nell'UE dovrebbe comportare, per quanto possibile, l'utilizzo dei canali sicuri esistenti;
- g) qualora venga creato un repertorio centrale online d'informazioni fattuali sulla balistica e sui tipi di armi, venga specificato nella normativa pertinente che non saranno trattati dati personali;
- h) per quanto riguarda il piano di raccolta dei dati sulle armi da fuoco, venga garantito che le nuove funzioni da introdurre nei registri nazionali, nel SIS II e in iArms siano conformi alle norme attuali in materia di accesso a tali banche dati. Qualsiasi piano per estendere ad altri organismi/utenti l'accesso a tali banche dati dovrebbe richiedere che venga modificata l'attuale base giuridica. L'accesso allo strumento di ricerca di queste banche dati dovrebbe essere limitato esclusivamente agli utenti autorizzati e i risultati di tali ricerche dovrebbero essere presentati sotto forma di risposta positiva o negativa.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2014

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
